



REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L’AFFIDAMENTO DEI MINORI

RECEPITO CON
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 11.03.2019
DATA DI PUBBLICAZIONE 11.03.2019
ENTRATA IN VIGORE 11.03.2019

INDICE

Art. 1 – Riferimenti legislativi

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Le tipologie dell'affidamento familiare

Art. 4.1 – Progetto “La famiglia di appoggio”

Art. 5 – Beneficiari dell'affidamento

Art. 6 – I protagonisti dell'affidamento

Art. 7 – I diritti del minore, i diritti e i doveri della famiglia d'origine e della famiglia affidataria

Art. 8 – Compiti e doveri del Servizio Sociale Comunale

Art. 9 – Durata dell'affidamento

Art. 10 – Conclusioni dell'affidamento

Art. 11 – Iscrizione anagrafica e competenza territoriale

Art. 12 – Contributo economico per nuclei affidatari

Art. 12.1 – Ulteriori agevolazioni

Art. 13 – Copertura assicurativa

Art. 14 – Trattamento dati personali

Art. 15 – Abrogazione

Art. 16 – Decorrenza e applicazione

Art. 1 – Riferimenti legislativi

Gli Enti afferenti all'Ambito territoriale Distretto H6 – ASL ROMA 6 intendono concordemente regolamentare sul proprio territorio l'istituto dell'affido familiare, in applicazione delle norme contenute nella legislazione:

- Legge 184/1983, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*
- Legge 149/01, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile*
- *Decreto legislativo 154/2013 Riforma della Filiazione*
- Legge 173/2015, *Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare;*
- Legge 176/1991, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York , 20 novembre 1989);*
- Legge 476/1998, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aja, 29 maggio 1993). Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;*
- Legge 328/2000, *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;*
- Legge 53/2000, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003;*
- Legge 77/2003, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996);* Legge 285/1997, *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;*
- Legge 189/2002, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;*
- L'art. 403 del Codice Civile, che stabilisce che al servizio sociale compete intervenire in favore dei minori in condizione di grave pregiudizio e pericolo per l'integrità fisica e psichica e collocarli in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione;
- D.L. 286/1998, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;*

- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre 2012;
- L.R. 32/2001, *Interventi a sostegno della famiglia*;
- L.R. 11/2016, *Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*;
- DGR n. 501/2009, *Criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse per il sostegno dell'affidamento familiare*;
- DGR 148/2018 *Adozione e diffusione delle Linee di indirizzo per l'Affidamento Familiare*.
- DGR N. G18290 del 22/12/2017.

Art. 2 – Principi generali

1. Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede la normativa, in tema di diritti dei minori, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.
2. Nel contempo, ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro, offrendo al nucleo familiare la possibilità di superare le temporanee difficoltà.
3. Laddove ciò non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d'età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
4. L'affidamento familiare è da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della famiglia allargata nei confronti di un minore momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita armonica.
5. In presenza di fratelli, nei casi di affidamento dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia; ove questo non sia possibile, il Servizio Sociale Professionale competente si impegna a garantire la continuità relazionale tra i minori.
6. Il Distretto realizzerà delle iniziative pubbliche e gratuite al fine di sensibilizzare e promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare.

Art. 3 – Definizioni

1. Per **nucleo d'origine** s'intende il singolo o la coppia genitoriale che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio Sociale Professionale competente esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi su indicazione e/o disposizione dell'Autorità Giudiziaria, anche con il coinvolgimento eventuale dei servizi specialistici preposti alla valutazione delle capacità genitoriali. Il nucleo d'origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d'affido.

2. Per **affidatari** si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini "famiglia affidataria" e/o "nucleo affidatario" si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

3. Per **affidamento familiare** si intende l'affidamento temporaneo di minorenni a famiglia affidataria ovvero il "collocamento" presso famiglia diversa dalla famiglia d'origine.

Art. 4 – Le tipologie dell'affidamento familiare

In ragione delle esigenze del minore, della sua famiglia ed in relazione alle motivazioni per le quali si è attivato l'affidamento, questo può assumere forme diverse. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

1) secondo lo *status giuridico*:

- **consensuale**, disposto direttamente dal Comune, previo consenso dei genitori o del genitore esercenti/e la responsabilità genitoriale o del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il provvedimento di affidamento familiare viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, ai sensi degli artt. 330-333-336 del Codice Civile, che si avvale dei Servizi Sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza;

2) secondo le *tipologie di collocazione*:

- **intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado;
- **etero-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale.

3) secondo *l'intensità del bisogno*:

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari tenuto conto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente e del relativo progetto individuale;
- **diurno/famiglia d'appoggio**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari senza pernottamento; Il progetto ha come obiettivo quello di creare occasioni di vicinanza, solidarietà, integrazione fra culture e sviluppare momenti di crescita e di condivisione tra famiglie.
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, con pernottamento (es. weekend);
- **accoglienza per maggiorenni – Progetti di semiautonomia**: per i minori che al compimento del 18° anno di età per i quali è stata disposto il proseguimento dell'affidamento fino al compimento del 21° anno si prevede un sostegno ed un accompagnamento costante nel processo di integrazione sociale.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la fattispecie del **collocamento**, come di seguito riportato:

- minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e *collocato* in una famiglia con la quale ha legami di parentela (entro il 4° grado);
- minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e *collocato* in una famiglia con la quale non ha legami di parentela.

Art. 5 – Destinatari dell'affidamento

Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare:

- i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo e le loro famiglie d'origine, per i quali si ritiene opportuna una temporanea separazione dalla famiglia;

- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;

Art. 6 – Soggetti coinvolti nell'affidamento

1. Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- il minore**, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- la famiglia d'origine**, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento dei problemi che hanno determinato il temporaneo allontanamento;
- gli affidatari**, che si occupano concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- il Servizio Sociale comunale**, competente per territorio, che si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, realizzazione dei progetti di affido, e sostegno del nucleo familiare affidatario, del nucleo d'origine del minore, anche con la collaborazione di altri servizi specialistici;
- l'ASL RMH6**, che si occupa, nell'ambito degli interventi socio-sanitari, di concorrere al percorso di conoscenza e di valutazione delle famiglie affidatarie e attua interventi per quanto di sua competenza;
- **Enti del Terzo Settore e privato sociale**, i quali - per finalità di solidarietà sociale – sono coinvolti nella realizzazione di progetti volti alla promozione dell'accoglienza e dell'affido.

Art. 7 - I diritti del minore, i diritti e i doveri della famiglia d'origine e degli affidatari

1) Il **minore** in quanto soggetto principale dell'affido ha diritto:

- a ricevere cure e attenzioni adeguate da parte di figure adulte capaci di permettergli lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo, che integrino o

sostituiscano temporaneamente la famiglia d'origine e che consentano al minore di vivere in uno spazio in cui poter elaborare un proprio progetto di vita per il futuro;

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione all'età anagrafica ed alla sua capacità di discernimento;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente in quanto, come previsto dalla normativa vigente, l'obiettivo primario dell'affidamento è il rientro del minore nel proprio nucleo;

2) **La famiglia d'origine ha diritto:**

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad essere coinvolta nella costruzione di un progetto d'aiuto finalizzato al superamento dei problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dal nucleo;
- ad avere un adeguato sostegno al fine del superamento delle temporanee difficoltà;
- a mantenere rapporti significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;

La famiglia di origine ha il dovere di:

- collaborare con il Servizio Sociale competente, con le figure professionali coinvolte nel Progetto di Affidamento e con la famiglia affidataria, nella costruzione e realizzazione del progetto stesso;
- seguire le indicazioni del Servizio Sociale competente rivolte al superamento dello stato di disagio;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria.

3) **La famiglia affidataria ha diritto a:**

- essere informata e condividere le finalità dello specifico progetto di affidamento ;
- essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- essere coinvolta a partecipare a tutte le fasi del progetto;

- essere supportati, qualora se ne ravveda la necessità, attraverso un sostegno individuale, familiare e/o di gruppo;
- essere accompagnati nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
- avere un contributo secondo quanto disposto al presente Regolamento all' art.12;
- ad avere una copertura assicurativa che copre i rischi di :
 - responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dal minore
 - infortuni del minore.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi incaricati (Servizio Sociale Professionale competente ed altri servizi coinvolti) e tenendo conto delle indicazioni della famiglia di origine;
- attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale Professionale competente riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del minore;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affido e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto ed approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Servizio Sociale Professionale;
- garantire la continuità relazionale tra fratelli affidati a nuclei diversi qualora previsto dal progetto ed in accordo con le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Art. 8 – Compiti e doveri del Servizio Sociale comunale

Il Servizio Sociale dell'Ente Locale, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi, delle scuole, della rete del Terzo Settore e del privato sociale, svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare;
- promuove la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti ai cittadini, alle famiglie, alle Istituzioni oppure organizzazioni territoriali, ecc. finalizzati alla conoscenza dell'Istituto Giuridico dell'affidamento da parte di singoli e famiglie interessate, anche in collaborazione con le associazioni familiari presenti sul territorio e che si occupano di affido;
- Realizza progetti e interventi di sensibilizzazione e informazione delle persone disponibili all'accoglienza;
- valuta la disponibilità concreta all'accoglienza e le risorse personali e sociali di singoli e famiglie che si siano rivolti spontaneamente al Servizio Sociale Comunale o direttamente agli enti del Terzo Settore preposti attraverso colloqui di conoscenza e di orientamento. Organizza incontri di formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento familiare con particolare attenzione all'aspetto della temporaneità dell'esperienza d'affido;
- effettua una valutazione psico-sociale approfondita del nucleo familiare d'origine, adottando un approccio multidisciplinare e richiedendo laddove opportuno la collaborazione ai Servizi Specialistici competenti, al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affido, l'abbinamento con la famiglia affidataria, i bisogni del minore e della sua famiglia d'origine;
- in sinergia con i Servizi coinvolti, elabora il progetto individuale integrato di affido, specificando: obiettivi, durata, interventi per il minore, per la famiglia d'origine e la famiglia affidataria, impegni dei servizi e delle famiglie, modalità di incontro delle famiglie con i servizi e tempi di verifica tra tutti i soggetti coinvolti. Il progetto di intervento, sottoscritto da tutti gli attori, viene trasmesso alla competente Autorità Giudiziaria.

- garantisce alle famiglie, avvalendosi anche delle risorse del Terzo Settore, la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto;
- garantisce supporto al minore anche attraverso l'attivazione della rete territoriale ;
- aggiorna periodicamente l'Autorità Giudiziaria competente;
- determina, sulla base dei criteri indicati nell'art. 12, la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari e l'eventuale contributo integrativo relativo alle spese straordinarie sostenute e documentate (es. spese sanitarie);
- cura le fasi di inserimento del minore nel nucleo affidatario e di rientro nella famiglia d'origine una volta concluso il progetto;
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie fruibile per le Istituzioni ove poter reperire risorse in modo tempestivo;
- promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento delle esperienze in atto e la riflessione sulla metodologia di lavoro.

Art. 9 - Durata dell'affidamento

Per ciascuna tipologia di affido la durata non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di prosecuzione dell'affidamento anche successivamente al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e/o nell'ambito del progetto di affidamento elaborato dal Servizio Sociale Professionale competente previo consenso del giovane divenuto maggiorenne e/o della famiglia affidataria qualora presente e disponibile.

Art. 10 – Conclusioni dell'affidamento

L'affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del 18° anno di età, fatta eccezione per le situazioni in cui sia stato decretato il prosieguo amministrativo:

- Valutato l'interesse del minore, l'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà

temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

- L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente accompagnati.
- Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto d'affido deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o in una struttura.
- In caso di compimento della maggiore età, in assenza di una rete familiare e di punti di riferimento adulti idonei, sarà curata la fase di accompagnamento del giovane adulto verso l'autonomia, prevedendo, laddove necessario, percorsi di semiautonomia in strutture over 18 ovvero contributi economici, anche in assenza della competenza amministrativa conferita dall'Autorità Giudiziaria, sulla base della valutazione complessiva socio familiare ed economica del giovane e a fronte della sottoscrizione di un progetto dettagliato che coinvolge la persona interessata.
- Il Servizio Sociale comunale territorialmente competente, in rete con i servizi specialistici e il Terzo Settore, ha il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.
- I servizi competenti redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Autorità Giudiziaria.
- I servizi competenti manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse supremo del minore.
- La conclusione è disposta con provvedimento dell'Autorità che lo ha attivato.
- Di contro, se non esistono le condizioni per il rientro del minore, l'équipe territoriale integrata multiprofessionale può proporre il rinnovo del progetto di affido familiare all'Autorità Giudiziaria competente oppure segnalare la necessità di verifica del corretto esercizio della responsabilità genitoriale, affinché vengano attivate le procedure giudiziarie più opportune.

Art. 11 – Iscrizione anagrafica e competenza territoriale

La competenza territoriale deve intendersi in base a quanto statuito dall'art. 45 del c.c., secondo cui *il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore.*

L'iscrizione del minore affidato nello stato di famiglia e presso la residenza della famiglia affidataria è opportuna qualora sia previsto un affidamento prolungato.

Negli affidamenti a lungo termine, l'iscrizione nello stato di famiglia della famiglia affidataria deve avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla responsabilità genitoriale, salvo che non ci si trovi in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che preveda espressamente l'allontanamento e l'iscrizione presso la famiglia affidataria. Non può esserci iscrizione anagrafica presso la famiglia affidataria per tutte quelle situazioni in cui, nell'interesse del minore, non deve essere noto il domicilio.

Persiste la competenza amministrativa del Comune che ha avviato il progetto di affidamento familiare fino allo scadere dei termini dell'affido previsti nel decreto con il quale è stato disposto.

Il Comune di residenza degli affidatari presso il quale il minore affidato risulta domiciliato non è tenuto a concorrere al pagamento degli oneri, a meno che gli affidatari non siano anche tutori per deferimento di tutela con provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni ed il minore venga iscritto nel loro nucleo di residenza anagrafica ai sensi dell'art.354 del Codice Civile.

Allo stesso modo si procede nelle situazioni nelle quali viene nominato un tutore in un momento successivo all'inizio dell'affidamento o viene designato altro tutore, attribuendo la competenza al Comune di residenza del nuovo soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

Art. 12 - Contributo economico per nuclei affidatari

Il sostegno finanziario viene erogato mediante due diverse tipologie di aiuti economici: l'assegno di base e il sussidio integrativo.

L'assegno di base è una misura di sostegno forfettario, a favore degli affidatari e dei collocatari, finalizzato alla contribuzione alle spese ed alle prestazioni di diversa natura, impiegate dagli stessi per il minore in affido. Il contributo è erogato come di seguito indicato:

Tipologia affidamento	Contributo massimo concesso
Contributo per affidamento full-time	€ 465,00 mensili
Contributo per affidamento part-time (affidamento per alcuni giorni della settimana)	€ 15,00 al giorno
Contributo per affidamento diurno (affidamento per alcune ore della giornata)	€ 9,00 al giorno

Il sussidio integrativo è una misura di sostegno aggiuntiva erogata quando sono presenti:

- problematiche complesse, di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- spese di natura medica;
- spese di natura scolastica.

Le spese di natura medica e scolastica sono rimborsabili dietro presentazione di adeguata documentazione che le attesti.

Tali sussidi integrativi verranno erogati dietro apposita modulistica, attraverso la presentazione del mod. ISEE in corso di validità al Servizio Sociale competente. Di seguito sono elencate le fasce di compartecipazione delle famiglie affidatarie con la percentuale a carico delle famiglie stesse, ai sensi dell'Art. 65 della Legge regionale 11/2016 (compartecipazione al costo delle prestazioni):

- € 0 - € 6.500,00 : esente totale
- € 6.500,01 – 9.000,00 : 10 %
- € 9.000,01 - € 12.000,00 : 20 %
- € 12.001 - € 15.000 : 30 %
- € 15.001 - € 18.000 : 40 %
- € 18.000,01 - € 22.000 : 50%€
- € 22.000,01 - € 25.000,00 : 60%
- € 25.000, 01 – in poi: 70%

Art. 12.1 – Ulteriori agevolazioni

La legislazione prevede altresì che il nucleo familiare affidatario possa usufruire delle seguenti agevolazioni:

- **Assegni familiari**

Il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario (art. 38 comma 1 della L. 149/2001). L'affidatario, presentando al datore di lavoro il proprio stato di famiglia da cui risulta l'iscrizione del minore in affido, corredato dal provvedimento giudiziario o amministrativo, può ottenere dal datore di lavoro gli assegni, essendo compito di quest'ultimo comunicare all'INPS le variazioni relative a quel lavoratore.

- **Detrazioni di imposta**

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 38 comma 2 della L. 149/2001). Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dal Giudice Tutelare nell'affidamento consensuale e dal Tribunale per i Minorenni nell'affido giudiziale.

- **Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari**

La famiglia affidataria ha gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri, di riposi e permessi per minori con handicap gravi (L.53/2000, D.Lgs. 151/2001 e L.149/2001).

E' estesa loro la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma. Tali diritti decorrono dalla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Art. 13 - Copertura assicurativa

Il Distretto provvede a stipulare una copertura assicurativa che copre i rischi di :

- responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dal minore
- infortuni del minore.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il Distretto, nel trattamento dei dati personali delle famiglie e dei singoli si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679) meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 15 – Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente testo regolamentare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2009 e successivi atti ad esso collegati ed incompatibili.

Articolo 16 – Decorrenza ed applicazione

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di esecutività della deliberazione di adozione e mantiene la sua validità nel tempo, salvo diversa determinazione di tutti gli Enti firmatari e/o fatte salve modifiche normative regionali.

Allegati:

- 1) Modulo di richiesta contributi per le famiglie affidatarie di minori;
- 2) Modulo di richiesta sussidi integrativi per le famiglie affidatarie.